



federazione italiana metalmeccanici

Lungadige Galtarossa, 22 – 37133 Verona – Tel (045) 8096955/6/7 – Fax (045) 8096946
Via Camporosolo, 55 – 37047 S. Bonifacio – Tel. (045) 6102600
Via Bernini, 5 – 37045 Legnago – Tel (0442) 27955 - 25888

e-mail: fim_verona@cisl.it www.fimverona.org

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

Cos'è: E' un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione, in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.

A chi spetta: Agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.

Durata: max 52 settimane nell'arco di un biennio mobile.

Domanda: a carico dell'azienda nel rispetto di una procedura di consultazione sindacale ex L. 164/75

Importo:

Lordi	Anno 2011	
€ 906,80	per retribuzione lorde mensili fino a	€ 1.961,80 (comprese le mensilità aggiuntive e i premi)
€ 1.089,89	per retribuzione lorde mensili superiore a	€ 1.961,80 (comprese le mensilità aggiuntive e i premi)

N.B. a questi importi vanno sottratte le trattenute previdenziali (- 5,84%) e fiscali (IRPEF)

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

Cos'è: E' un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione, in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta a ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale e procedure concorsuali.

A chi spetta: Agli operai, impiegati e quadri di: aziende industriali (anche edili), aziende artigiane ai sensi della legge 223/91, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (tali imprese devono avere più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda); imprese commerciali con più di 200 dipendenti; imprese editrici di giornali e agenzie di stampa a diffusione nazionale; cooperative di lavoro di prodotti agricoli e zootecnici; cooperative di produzione e lavoro e consorzi; imprese dei settori ausiliari del settore ferroviario; aziende di trasporto aereo e società di gestione aeroportuale (dal 1° gennaio 2009).

In via transitoria l'integrazione salariale straordinaria è stata estesa a: imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti (esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

Durata: Viene corrisposta al massimo per 12 mesi (prorogabili per ulteriori 12 mesi) in caso di crisi aziendale, 12 mesi (prorogabili per ulteriori 6 mesi) in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi (prorogabili per ulteriori 24 mesi con due provvedimenti distinti di 12 mesi ciascuno) in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.

Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio.

Domanda: a carico dell'azienda nel rispetto di una procedura di consultazione sindacale ex L. 164/75 e L. 223/91.

Importo:

Lordi	Anno 2011	
€ 906,80	per retribuzione lorde mensili fino a	€ 1.961,80 (comprese le mensilità aggiuntive e i premi)
€ 1.089,89	per retribuzione lorde mensili superiore a	€ 1.961,80 (comprese le mensilità aggiuntive e i premi)

N.B. a questi importi vanno sottratte le trattenute previdenziali (- 5,84%) e fiscali (IRPEF)

INDENNITA' DI MOBILITA'

Cos'è: E' un intervento a sostegno dei lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce un reddito sostitutivo della retribuzione.

A chi spetta: Operai, impiegati e quadri, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità a conclusione della relativa procedura da aziende in difficoltà rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale. I beneficiari devono far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.

Durata:

12 mesi (24 aree mezzogiorno) -----> lavoratori con meno di 40 anni di età;

24 mesi (36 aree mezzogiorno) -----> lavoratori con più di 40 e meno di 50 anni di età;

36 mesi (48 aree mezzogiorno) -----> lavoratori con più di 50 anni di età;

l'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità di servizio in azienda.

Domanda: - a carico dell'azienda l'attivazione della procedura nel rispetto di una procedura di consultazione sindacale ex L. 223/91.

- a carico del lavoratore la domanda di indennità all'INPS entro 68 giorni dalla data di licenziamento, previa iscrizione nelle liste di disoccupazione al Centro per l'Impiego di riferimento.

Importo:

Lordi	Anno 2011
€ 906,80	per retribuzione lorde mensili fino a € 1.961,80 (comprese le mensilità aggiuntive e i premi)
€ 1.089,89	per retribuzione lorde mensili superiore a € 1.961,80 (comprese le mensilità aggiuntive e i premi)

N.B. a questi importi vanno sottratte le trattenute previdenziali (- 5,84%) e fiscali (IRPEF)

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Cos'è e a chi spetta: E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.).

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Durata: 8 mesi (12 per coloro che hanno più di 50 anni di età).

Domanda: a carico del lavoratore all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, previa iscrizione nelle liste di disoccupazione al Centro per l'Impiego di riferimento.

Importo: L'importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge (stessi massimali CIGO, CIGS e MOBILITA'). La percentuale è pari al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l'ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

Cos'è e a chi spetta: Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, ma che, nell'anno solare precedente la domanda, hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.) e che risultino assicurati da almeno due anni (devono avere, cioè, almeno un contributo settimanale comprensivo di quota di disoccupazione versato prima del biennio solare precedente l'anno di presentazione della domanda).

Durata: Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

Domanda: a carico del lavoratore all'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Importo: L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo (stessi massimali CIGO, CIGS e MOBILITA').

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA IN DEROGA

Cos'è: Non si tratta di un vero e proprio istituto ma appunto di una deroga alle normative in materia di cassa integrazione straordinaria.

A chi spetta: dipendenti di imprese artigiane non rientranti nella normativa sulla CIGS; imprese industriali fino a 15 dipendenti; imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono o non possono più (perché esaurite o perché superati i 36 mesi nel quinquennio) utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali; aziende che pur utilizzando la Cigo o la CIGS hanno la necessità di sospendere i lavoratori apprendisti; lavoratori somministrati.

L'azienda deve aver iniziato effettivamente l'attività nel settore da almeno 12 mesi e i lavoratori devono avere una anzianità presso l'impresa di almeno 90 giorni.

Durata: Max 180 giorni per il 2010.

Domanda: a carico dell'azienda nel rispetto di una procedura di consultazione sindacale ex L. 2/2009 e normativa regionale.

Importo:

Lordi	Anno 2011	
€ 906,80	per retribuzione lorde mensili fino a	€ 1.961,80 (comprese le mensilità aggiuntive e i premi)
€ 1.089,89	per retribuzione lorde mensili superiore a	€ 1.961,80 (comprese le mensilità aggiuntive e i premi)

N.B. a questi importi vanno sottratte le trattenute previdenziali (- 5,84%) e fiscali (IRPEF)